

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BIELLA

e

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BIELLA

PROTOCOLLO OPERATIVO

per la trattazione e la sollecita definizione dei procedimenti penali
in materia di reati stradali

PREMESSA

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Biella (di seguito anche "COA"),

– preso atto della complessità e dell'elevato numero delle fattispecie penali riconducibili alla materia dei reati stradali, che, anche in ragione delle diverse combinazioni normative e delle circostanze aggravanti o attenuanti, possono essere ricondotte a numerose ipotesi astratte di reato;

– considerato che, nell'ambito della disciplina vigente, per una parte significativa di tali fattispecie l'ordinamento consente modalità di definizione anticipata del procedimento, idonee a realizzare finalità deflattive, di economia processuale e di ragionevole durata del processo;

– rilevato che la Procura della Repubblica di Biella ha elaborato, a fini di trasparenza e uniformità di trattamento, tabelle riepilogative delle principali ipotesi di reato stradale e delle corrispondenti possibili opzioni sanzionatorie, differenziate in relazione alle diverse modalità di definizione anticipata ovvero alla celebrazione del dibattimento;

– dato atto che, in data 5 febbraio 2026, si è svolta una riunione tra il Procuratore della Repubblica di Biella e i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Biella, come da verbale sottoscritto, nel corso della quale è stata condivisa l'opportunità di pervenire alla stesura di un protocollo operativo congiunto in materia di reati stradali, anche quale passaggio funzionale e coerente con il processo di elaborazione del Progetto Organizzativo Generale (POG) della Procura della Repubblica di Biella;

– considerato che, in tale sede, la Procura ha illustrato le finalità dell'iniziativa e ha consegnato al COA un elenco di criteri definitivi standard riferiti alle diverse fattispecie, nonché una bozza di modello di comunicazione da indirizzare ai difensori per favorire l'eventuale definizione anticipata dei procedimenti;

convengono di adottare il presente Protocollo, con finalità esclusivamente organizzative e di indirizzo operativo, nel pieno rispetto delle prerogative delle parti processuali e, in particolare, della assoluta libertà di scelta processuale del difensore e dell'assistito, che rimane impregiudicata in ogni fase del procedimento.

Il presente Protocollo non introduce vincoli, automatismi decisorii o limitazioni delle facoltà difensive, ma intende esclusivamente favorire una informazione tempestiva, completa e uniforme, nonché incentivare, ove ritenuto opportuno dalla difesa, scelte consapevoli e tempestive di definizione del procedimento.

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Protocollo si applica ai procedimenti penali iscritti presso la Procura della Repubblica di Biella aventi ad oggetto reati in materia di circolazione stradale, per i quali l'ordinamento prevede la possibilità di definizione anticipata del procedimento, nelle forme consentite dalla legge.

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI

1. Le Parti condividono l'esigenza di assicurare criteri di trasparenza, prevedibilità e uniformità di trattamento nella gestione dei procedimenti in materia di reati stradali.
2. Resta fermo che ogni valutazione in ordine alla strategia difensiva e alla scelta del rito è rimessa in via esclusiva al difensore e all'assistito.
3. Il presente Protocollo non incide sull'autonomia e indipendenza del Pubblico Ministero nell'esercizio dell'azione penale, né sulle prerogative del Giudice.

ART. 3 – AVVIO DELLA PROCEDURA: ATTIVITÀ DELLA PROCURA

1. A seguito della ricezione della comunicazione di notizia di reato (CNR) e dell'iscrizione del procedimento nel registro delle notizie di reato, la Procura della Repubblica di Biella procede, ove possibile, all'individuazione della fattispecie astratta di riferimento sulla base degli atti disponibili.
2. In una fase iniziale del procedimento, la Procura invia al difensore nominato (di fiducia o d'ufficio) una **comunicazione informativa** redatta secondo il modello predisposto dall'Ufficio.
3. Tale comunicazione contiene:
 - l'indicazione del procedimento di riferimento, della norma violata, delle generalità e dei recapiti dell'assistito;
 - il richiamo alle tabelle riepilogative adottate dalla Procura, con l'indicazione delle principali ipotesi di trattamento sanzionatorio;
 - l'indicazione delle possibili modalità di definizione anticipata previste dall'ordinamento (quali, a titolo esemplificativo, decreto penale di condanna, richiesta di applicazione della pena, messa alla prova, lavori di pubblica utilità), ove astrattamente esperibili;
 - l'indicazione del termine entro il quale il difensore può formulare eventuali proposte di definizione anticipata;

- l'avvertenza che, in mancanza di riscontro nel termine indicato, la Procura procederà secondo le ordinarie determinazioni processuali consentite dalla legge.

ART. 4 – ATTIVITÀ DEL DIFENSORE

1. Ricevuta la comunicazione della Procura, il difensore valuta, d'intesa con l'assistito, le opzioni processuali prospettate.
2. Ove ritenga di aderire a una delle ipotesi di definizione anticipata, il difensore:
 - prende contatti con la Procura nei termini indicati nella comunicazione;
 - formula, ove necessario, una proposta motivata, anche migliorativa rispetto alle ipotesi standard indicate nelle tabelle;
 - cura gli adempimenti richiesti (ivi compresi quelli relativi alla domiciliazione, all'accesso agli atti e ai depositi telematici).
3. Resta ferma la facoltà del difensore di non aderire ad alcuna proposta di definizione anticipata, senza che ciò comporti conseguenze pregiudizievoli per l'assistito.

ART. 5 – MANCATA ADESIONE E PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO

1. In caso di mancata adesione del difensore alle ipotesi di definizione anticipata prospettate, la Procura procede, in tutte le ipotesi in cui ciò sia consentito dalla legge, alle successive determinazioni di competenza.
2. In particolare, la Procura potrà:
 - richiedere l'emissione di decreto penale di condanna;
 - formulare richiesta di rinvio a giudizio ovvero avanzare richiesta al Giudice per le indagini preliminari o al Giudice penale competente, secondo il rito applicabile.

ART. 6 – TABELLE E ALLEGATI OPERATIVI

1. Costituiscono parte integrante del presente Protocollo:
 - le tabelle riepilogative delle fattispecie di reato stradale e delle corrispondenti ipotesi di trattamento sanzionatorio;
 - il modello di comunicazione della Procura ai difensori.
2. Tali allegati hanno funzione esclusivamente orientativa e non vincolante.

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Protocollo potrà essere oggetto di aggiornamento o revisione, previo confronto tra la Procura della Repubblica di Biella e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Biella.

2. Il Protocollo è pubblicato sui siti istituzionali della Procura e del COA, al fine di garantirne la massima diffusione e conoscibilità.

Allegati:

- Modello comunicazione Procura-difensore;
- Tabella reati stradali e sanzioni;

Biella, _____ 2026

**Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Biella**

**Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Biella**